



Consiglio Regionale della Campania

A.D.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0014448/U Data: 20/09/2017 15:00
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VI e III, II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di Legge “Programma regionale per l’occupabilità e la formazione”
(Reg. Gen. n. 457)**

Ad iniziativa del Consigliere Gianluca Daniele
Depositata in data 8 luglio 2017 e sostituita con modifiche in data 8 settembre 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:
VI e III Commissione Consiliare Permanente per l’esame congiunto;
II Commissione Consiliare per il parere.
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 23 SET. 2017

PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Aut. S. S. I.
8/9/17

Dot. J. J. A. CIMM
S.S.

Alla Presidenza del Consiglio

SEDE

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0013882/I Data: 08/09/2017 15:42

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Si trasmette l'allegata proposta di legge avente ad oggetto

"Programma Regionale per l'Occupabilità e la Formazione"

Con ogni cordialità.

Gianluca DANIELE

Napoli, 08/09/2017

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 457

08/09/17
G. J. A. CIMM
S.S.




Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE:

“Programma Regionale per l’Occupabilità e la Formazione”

Ad iniziativa del consigliere:

Gianluca DANIELE



ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 157



Consiglio Regionale della Campania

Indice

Relazione Illustrativa

Relazione Finanziaria

Art. 1 Istituzione del Programma Regionale per l'Occupabilità e la Formazione – PROF

Art. 2 Destinatari della misura e requisiti di partecipazione

Art. 3 Erogazione dell'Assegno Regionale per l'Occupabilità e la Formazione

Art. 4 Domanda di partecipazione e patto di servizio personalizzato

Art. 5 Obblighi dei partecipanti al PROF

Art. 6 Interruzione del PROF senza obbligo di restituzione degli AROF

Art. 7 Interruzione del PROF con obbligo di restituzione degli AROF

Art. 8 Regolamento regionale

Art. 9 Disposizioni attuative

Art. 10 Copertura finanziaria

Art. 11 Entrata in vigore



Consiglio Regionale della Campania

Relazione illustrativa

In trentadue regioni, cinque delle quali italiane, il tasso di disoccupazione è almeno il doppio rispetto alla media europea. Tra queste c'è la Campania, con il 20,4%. Quello registrato a febbraio 2017 – il tasso di disoccupazione si è attestato all'8% nell'Unione europea – è stato il dato più basso dal gennaio 2009. (Fonte Eurostat). Se si analizziamo i dati relativi alle regioni dove la disoccupazione è più elevata, in Italia dopo la Calabria (23,2%) e la Sicilia (22,1%), c'è la Campania con un tasso di disoccupazione del 20,4%. Il dato della disoccupazione può essere analizzato sotto diversi aspetti: quello della disoccupazione giovanile, femminile, meridionale, ma da dove la si guardi la Campania, nonostante una marginale ripresa, si posiziona sempre come fanalino di coda. In questo quadro la ridefinizione degli ammortizzatori sociali e la loro graduale scomparsa ha lasciato un vuoto che, in una regione con circa 600 vertenze aperte, lascia spazio a vere e proprie storie di disperazione e abbandono sociale, soprattutto dove a perdere il lavoro sono persone con una età avanzata per i quali diventa impossibile pensare ad una ricollocazione. È in quest'ottica che il Disegno di legge per l'istituzione, in via sperimentale, del programma regionale per l'Occupabilità e la Formazione (PROF) per l'anno 2018, intende incrementare l'occupabilità e la qualificazione professionale di specifiche categorie di disoccupati in condizione di particolare disagio, assicurando, al contempo, una tutela di sostegno al reddito durante il periodo di svolgimento delle attività formative mediante l'erogazione di un Assegno Regionale per l'Occupabilità e la Formazione (AROF). Il PROF, dunque, consiste nell'erogazione, ai soggetti individuati dall'art. 2 che abbiano presentato la relativa domanda, di una formazione della durata di 6 mesi, presso Enti formatori accreditati dalla Regione Campania, al fine dell'acquisizione di competenze richieste dal mercato del lavoro regionale. Prerogativa per beneficiare del sostegno è la frequenza attiva dei corsi di formazione.



Consiglio Regionale della Campania

Relazione finanziaria

Il finanziamento dell'AROF è quantificato in euro 30.000.000,00 per l'anno 2018; si provvede a valere sulla missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", programma 2 "Formazione Professionale" e programma 3 "Sostegno all'Occupazione" del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Istituzione del Programma Regionale per l'Occupabilità e la Formazione - PROF

1. A decorrere dal 1 gennaio 2018 è istituito, in via sperimentale per l'anno 2018, il Programma Regionale per l'Occupabilità e la Formazione (PROF) quale misura volta ad incrementare l'occupabilità e la qualificazione professionale di specifiche categorie di disoccupati in condizioni di particolare disagio, assicurando al contempo una tutela di sostegno al reddito durante il periodo di svolgimento delle attività formative mediante l'erogazione di un Assegno Regionale per l'Occupabilità e la Formazione (AROF).

2. Il PROF consiste nell'erogazione, ai soggetti individuati dall'art. 2 che abbiano presentato la relativa domanda, di una formazione della durata di 6 mesi, presso Enti formatori accreditati dalla Regione Campania, al fine dell'acquisizione di competenze richieste dal mercato del lavoro regionale.

3. Al completamento del periodo di formazione, attestata dall'Ente formatore, il beneficiario potrà svolgere un tirocinio di inserimento o reinserimento ai sensi del Regolamento Regionale 2 aprile 2009, n. 9, come integrato dal Regolamento Regionale 29 novembre 2013, n. 7, e succ. modd. e intt., della durata massima di 12 mesi, da attivarsi presso imprese che abbiano manifestato disponibilità.

Art. 2

Destinatari della misura e requisiti di partecipazione

1. Destinatari del PROF sono i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) disoccupati da oltre 24 mesi che abbiano completato l'intera fruizione di una delle seguenti prestazioni a sostegno del reddito collegate allo stato di disoccupazione: Aspi, Naspi, Asdi, Dis-coll, Indennità di mobilità;

b) disoccupati da almeno 12 mesi che nel biennio antecedente all'acquisizione dello stato di disoccupazione (c.d. biennio di riferimento) abbiano svolto lavoro autonomo occasionale o di vendita a domicilio, oppure attività di lavoro autonomo libero-professionale con partita iva per il cui esercizio non sia richiesta l'iscrizione ad albi, elenchi o ruoli. Tali lavoratori hanno diritto di partecipare al PROF a condizione di essere stati iscritti, nel biennio di riferimento, esclusivamente alla Gestione separata Inps di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, e che in tale Gestione risulti il versamento nel biennio di riferimento di contributi calcolati su un imponibile non inferiore, rispettivamente, ad € 5.000,00 per i lavoratori autonomi occasionali e per gli addetti alle vendite a domicilio, e ad € 10.000,00 per i lavoratori autonomi liberi professionisti con partita iva.



Consiglio Regionale della Campania

2. I soggetti indicati al comma che precede hanno diritto di partecipare al PROF in presenza dei concorrenti requisiti che seguono:

- a) essere ancora in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda;
- b) essere, da almeno 12 mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, residenti nella Regione Campania e iscritti presso uno dei Centri per l'Impiego della Regione Campania;
- c) essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di un'attestazione dell'ISEE in corso di validità dalla quale risulti un valore dell'indicatore non superiore da € 10.000,00;
- d) non percepire, al momento della presentazione della domanda, prestazioni a sostegno del reddito collegate allo stato di disoccupazione e non averne i requisiti;
- e) non percepire, al momento della presentazione della domanda, trattamenti pensionistici;
- f) non possedere, al momento della presentazione della domanda, i requisiti per il pensionamento e non maturare tali requisiti nei 36 mesi successivi;
- g) appartenere, al momento della presentazione della domanda, ad un nucleo familiare i cui componenti non abbiano presentato analoga domanda di partecipazione al PROF.

Art. 3

Erogazione dell'Assegno Regionale per l'Occupabilità e la Formazione

1. Per l'intera durata della partecipazione ai corsi di formazione di cui all'art. 1, comma 2, nonché per la durata dell'eventuale successivo periodo di tirocinio attivato ai sensi dell'art. 1, comma 3, la Regione Campania erogherà ai partecipanti al PROF l'Assegno Regionale per l'Occupabilità e la Formazione (AROF).

2. L'AROF è erogato mensilmente a decorrere dall'inizio delle attività formative di cui all'art. 1, comma 2, sino al termine delle stesse o dell'eventuale successivo tirocinio attivato ai sensi dell'art. 1, comma 3, per una durata massima possibile di 18 mesi.

3. L'AROF è pari ad € 500,00 e si cumula con l'indennità di partecipazione a carico dell'impresa ospitante durante l'eventuale tirocinio di cui all'art. 1, comma 3.

Art. 4

Domanda di partecipazione e patto di servizio personalizzato

1. Le domande di partecipazione al PROF devono essere presentate entro il 31.12.2018.

2. Entro la fine del secondo mese successivo a quello di presentazione della domanda, l'istante è convocato presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente per sottoscrivere o rinnovare il patto di servizio personalizzato di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 150/2015, nel quale devono essere



Consiglio Regionale della Campania

indicate le specifiche attività formative del PROF, l'Ente erogatore, le modalità di erogazione, la disponibilità dell'istante a svolgere tali attività.

3. Al patto di servizio personalizzato l'istante allega il proprio *curriculum vitae* aggiornato, redatto in formato Europass, con espressa autorizzazione alla sua trasmissione alle imprese disponibili all'attivazione dei tirocini di cui all'art. 1, comma 3.

Art. 5

Obblighi dei partecipanti al PROF

1. I partecipanti al PROF hanno l'obbligo di partecipare diligentemente ai corsi di formazione e alle altre attività formative predisposte dagli Enti formatori ai sensi dell'art. 1, comma 2, nonché, in caso di attivazione del tirocinio di cui all'art. 1, comma 3, di svolgere diligentemente le relative attività.

2. I partecipanti al PROF, per tutta la durata del programma incluso l'eventuale periodo di tirocinio di cui all'art. 1, comma 3, hanno l'obbligo di comunicare al Centro per l'Impiego competente l'avvio di qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo o di impresa individuale entro le 24 ore precedenti l'inizio delle attività.

Art. 6

Interruzione del PROF senza obbligo di restituzione degli AROF

1. Qualora il partecipante al PROF avvii una attività di lavoro subordinato o autonomo o di impresa individuale, la partecipazione al PROF è interrotta di diritto a decorrere dall'avvio di tale attività, senza obbligo di restituire gli assegni AROF percepiti, o comunque maturati, in relazione ai mesi interi già svolti di partecipazione al PROF.

2. Nel caso in cui l'interruzione di cui al comma che precede intervenga durante lo svolgimento del tirocinio di cui all'art. 1, comma 3, l'impresa ospitante e il tirocinante possono concordare di proseguire il tirocinio fino alla scadenza stabilita qualora la prosecuzione sia compatibile con l'attività avviata ai sensi del comma 1. In tal caso l'AROF non è corrisposto per il periodo residuo del tirocinio, fermo restando anche per tale periodo il diritto del tirocinante all'indennità di partecipazione a carico dell'impresa ospitante.

3. Qualora sopravvengano gravi impedimenti oggettivi, il partecipante può interrompere il PROF con comunicazione al Centro per l'Impiego, trattenendo gli assegni AROF già percepiti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

Interruzione del PROF con obbligo di restituzione degli AROF

1. La partecipazione al PROF è interrotta di diritto, con obbligo di restituire tutti gli assegni AROF percepiti, qualora il partecipante:

- abbia reso dichiarazioni false o mendaci nella domanda di partecipazione;
- ometta o ritardi, senza giustificato motivo, le comunicazioni di cui all'art. 5, comma 2;
- non partecipi, senza giustificato motivo, ai corsi di formazione di cui all'art. 1, comma 2 o alle altre iniziative previste dal patto di servizio personalizzato;
- non accetti, senza giustificato motivo, una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 150/2015;
- sia sorpreso a svolgere prestazioni di lavoro irregolare.

2. Nei casi di cui al comma precedente, si interrompe anche l'eventuale tirocinio attivato ai sensi dell'art. 1, comma 3, con obbligo di restituzione degli assegni AROF relativi al periodo di tirocinio già svolto, fermo restando il diritto dell'interessato alle indennità di partecipazione già maturate a carico dell'impresa ospitante.

Art. 8

Regolamento regionale

1. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con l'Anpal e sentite le confederazioni delle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale, emana il Regolamento di attuazione della presente legge nel quale sono stabiliti:

- a) lo schema, il contenuto e le modalità di presentazione delle domande;
- b) i contenuti della formazione da erogarsi ai sensi dell'art. 1, comma 2;
- c) le modalità organizzative e di partecipazione ai corsi di formazione;
- d) le modalità di selezione degli Enti formatori accreditati;
- e) le modalità di sollecitazione e selezione delle imprese disponibili all'attivazione dei tirocini di cui all'art. 1, comma 3;
- f) i controlli per garantire l'effettiva partecipazione ai corsi di formazione, lo svolgimento dei tirocini ed evitare la fruizione indebita dell'AROF;
- g) le modalità di recupero degli assegni AROF nei casi previsti dall'art. 7;
- h) l'istituzione di un Comitato di esperti per il monitoraggio e i controlli sull'attuazione della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

Disposizioni attuative

La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'approvazione di un programma contenente la pianificazione operativa per l'attuazione degli interventi previsti nella presente legge.

Art. 10

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte per l'esercizio finanziario in corso mediante prelievo di euro 30.000.000,00 per l'anno 2018; delle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 2 "Formazione Professionale" e Programma 3 "Sostegno all'Occupazione" del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

Art. 11

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.